



COMUNE DI SCIACCA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento


VI° SETTORE

SEZIONE 1^ - Prevenzione e Protezione luoghi di lavoro

Via Roma, 13 - 92019 Sciacca (AG) - tel. 092520406 - fax 092520535
sestosettor4@comune.sciacca.telecompost.it - http://www.comune.sciacca.ag.it

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PER LA SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

Approvato con Deliberazione di G.C. n. 209 del 07/12/2022
Allegato "A"



IL DIRIGENTE

Arch. Aldo Misuraca

IL SINDACO

Dott. Fabio Termine

SOMMARIO

Art.	Titolo	Pag.
	AMBITI DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI	3
1	Oggetto	3
2	Campo di applicazione	3
3	Disposizioni generali	3
4	Scopi/obiettivi – Politica di prevenzione	3
5	Luoghi di applicazione	4
6	Definizioni e terminologia di riferimento	4
	ASSETTO DELLE COMPETENZE	6
7	Dirigenti responsabili nominati	6
8	Preposti	7
9	Lavoratori	8
10	Servizio di Prevenzione e Protezione: attribuzione e compiti	8
11	Medico Competente	9
12	Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	9
13	Il sistema organizzativo per la sicurezza	9
14	Le principali misure di prevenzione	9
15	Il processo di realizzazione della prevenzione e protezione “la valutazione dei rischi”	10
16	Il Documento di valutazione dei rischi	10
17	I soggetti del sistema comunale per la sicurezza	14
18	Modifiche e revisioni al regolamento	18
19	Ambienti di lavoro	18
20	Entrata in vigore	18

AMBITI DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

ART. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento, fatti salvi gli obblighi e le responsabilità imposte dalle normative vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, definisce i ruoli, le competenze e gli strumenti organizzativi e procedurali per l'attuazione delle disposizioni di legge e delle misure preventive e protettive sul lavoro all'interno del Comune di Sciacca.

ART. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il Regolamento trova applicazione in tutte le attività svolte direttamente o indirettamente da parte del personale dipendente di ogni categoria e qualifica ivi operante nel Comune di Sciacca, sia presso le proprie sedi che presso sedi di terzi.
2. Al personale dipendente sono equiparati, ai fini del presente regolamento, i soggetti comunque formalmente autorizzati che per contratto, volontariato, studio o tirocinio frequentano o svolgono attività all'interno dell'ente in condizioni di lavoro subordinato.

ART. 3 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Tutti i soggetti operanti nelle strutture ed aree interne ed esterne del Comune di Sciacca sono tenuti ad osservare il presente regolamento e le procedure da esso derivanti;
2. Le disposizioni del presente Regolamento hanno carattere vincolante;
3. I componenti del Sistema di prevenzione comunale sono tenuti al segreto professionale relativamente ai dati sensibili e alle informazioni di carattere riservato relative all'ente, fatte salve quelle informazioni che devono essere divulgate per conseguire gli obiettivi di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. A tale scopo si rimanda al regolamento attualmente vigente in tema di privacy.
4. Per coloro che non si attengono alle norme del presente regolamento e alle relative procedure applicative, la Dirigenza si riserva di adottare i provvedimenti anche di natura disciplinare previsti dalle norme vigenti.

ART. 4 - SCOPI/OBIETTIVI - POLITICA DI PREVENZIONE

1. Il Regolamento, in relazione a problematiche relative alla sicurezza e la salute dei lavoratori, d'ora in poi definite per comodità con il termine di "prevenzione", persegue i seguenti scopi ed obiettivi:
 - a) raggiungimento della migliore integrazione e funzionalità del sistema di gestione della prevenzione;
 - b) conseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza e qualità, pur nel rispetto dei livelli di autonomia di ciascun soggetto o servizio coinvolto nell'espletamento dei compiti;
 - c) regolamentazione delle attività di programmazione, attuazione, verifica e controllo degli adempimenti connessi alla prevenzione;
 - d) definizione dei ruoli, delle competenze e degli strumenti organizzativi e procedurali per ottimizzare lo svolgimento delle attività di prevenzione.

ART. 5 - LUOGHI DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica in tutte le sedi, interne ed esterne, in cui opera il personale del Comune di Sciacca.

ART. 6 - DEFINIZIONI E TERMINOLOGIA DI RIFERIMENTO

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1. **Struttura Complessa:** articolazione organizzativa e funzionale suddivisa in più settori;
2. **Attività lavorativa:** attività svolte direttamente dai dipendenti del Comune di Sciacca, sia presso le proprie sedi che presso sedi di terzi;
3. **Prevenzione:** insieme delle azioni e misure organizzative, gestionali, tecniche e comportamentali adottate o previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali dei lavoratori, anche a tutela della salute degli utenti;
4. **Datore di lavoro:** il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;
5. **Dirigenti Responsabili con nomina di Datori di lavoro:** Soggetti individuati dal Sindaco cui vengono attribuite le funzioni delegabili del Datore di Lavoro. Nel Comune di Sciacca rivestono tale qualifica i Dirigenti di Settore.
6. **Dirigenti:** figura cui spetta la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è loro attribuita mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
7. **Preposto:** figura che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Nell'ambito di una struttura svolge funzioni di sovrintendenza, sorveglianza, controllo e coordinamento di più lavoratori anche per quanto riguarda la corretta adozione delle misure di prevenzione e protezione dei lavoratori;
8. **Servizio di Prevenzione e Protezione (S.P.P.):** struttura organizzativa e funzionale costituita dall'insieme delle persone, dei sistemi e dei mezzi interni e/o esterni all'ente finalizzati specificatamente allo svolgimento dei compiti previsti dal D. Lgs 81/08 (Valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria, individuazione delle misure di prevenzione e protezione, organizzazione della formazione e informazione, consulenza nel settore della prevenzione, etc.);
9. **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP:** persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del d.lgs. 81/08, designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi con i compiti

di cui all'art. 33 del d.lgs. 81/08;

10. **Medico Competente:** medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38 del d.lgs. 81/08, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al d.lgs. 81/08;

12. **Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.):** lavoratori, eletti o designati per rappresentare tutti i lavoratori presenti in azienda per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro;

13. **Lavoratore:** soggetto che ha rapporto di lavoro dipendente con il Comune di Sciacca nonché i soggetti che per contratto, volontariato, studio o tirocinio frequentano o svolgono attività all'interno dell'ente o in nome o per conto della stessa in strutture gestite da terzi in condizioni di lavoro subordinato;

14. **Disposizione:** documento ufficiale che impone l'attuazione di determinate azioni o comportamenti;

15. **Informazione:** comunicazione in forma scritta e trasmissione in tempo utile di documentazione inerente la materia oggetto di informazione;

16. **Concertazione:** soluzione adottata all'esito di un confronto tra componenti e/o parti;

17. **Consultazione:** richiesta di un parere in forma scritta da parte dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);

18. **Procedura:** insieme di attività obbligatoriamente previste per l'ottenimento di un determinato risultato;

19. **Addetti al Servizio Antincendio:** lavoratori incaricati dal datore di lavoro dell'attuazione degli interventi di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro designati e appositamente formati;

20. **Addetti al primo soccorso interno:** lavoratori incaricati dal datore di lavoro dell'attuazione degli interventi di primo soccorso nei luoghi di lavoro;

21. **Pericolo:** proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità (sostanza, attrezzo, procedura) avente potenzialità di causare danni;

22. **Rischio:** probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego e/o esposizione;

23. **Situazione Pericolosa:** qualsiasi situazione in cui una persona è esposta ad un pericolo o a più pericoli;

24. **Valutazione del rischio:** valutazione globale della probabilità e della gravità di possibili lesioni o danni in una situazione pericolosa per scegliere le adeguate misure di sicurezza;

25. **Sistema di lavoro:** (definizione ISO) il sistema di lavoro si compone della combinazione di persone e attrezzature di lavoro, che agiscono insieme nel processo di lavoro, per eseguire il compito lavorativo, nello spazio di lavoro nell'ambito dell'ambiente di lavoro, sotto le condizioni imposte dal compito lavorativo;

26. **Compito lavorativo:** prodotto del sistema di lavoro (definizione ISO);

27. **Attrezzature di lavoro:** attrezzi, macchine, veicoli, dispositivi, arredi, installazioni ed altri componenti usati nel sistema di lavoro (definizione ISO);

28. **Processo di lavoro:** sequenza spaziale e temporale dell'interazione di persone, attrezzature di lavoro, materiali, energia e informazioni all'interno di un sistema di lavoro (definizione ISO);

29. **Spazio di lavoro:** volume allocato a una o più persone nel sistema di lavoro per l'esecuzione

del compito lavorativo (definizione ISO);

30. **Ambiente di Lavoro:** insieme di fattori fisici, chimici, biologici, sociali e culturali che circondano una persona nel suo spazio di lavoro (definizione ISO);

31. **Procedure di sicurezza:** elaborato redatto dal RSPP contenente le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2 d.lgs. 81/08, e i sistemi di controllo di tali misure per le varie attività aziendali;

ASSETTO DELLE COMPETENZE

ART. 7 - DIRIGENTI RESPONSABILI NOMINATI

Il Sindaco, quale organo di vertice dell'Amministrazione, individua i dirigenti-datori di lavoro tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dota gli stessi di autonomi poteri decisionali e di spesa. L'individuazione dovrà essere conforme all'art. 2, comma 1, lettera b) del d.lgs. 81/08.

I Dirigenti Responsabili vengono nominati dal Sindaco con determinazione sindacale attribuendo loro le funzioni del Datore di Lavoro.

Nel Comune di Sciacca rivestono tale qualifica i Dirigenti di settore i quali provvedono a :

- Ricepire il presente regolamento di sicurezza, proponendo eventuali integrazioni con quelle disposizioni specifiche che risultano necessarie in base alla peculiarità delle attività svolte nell'ente;
- Adottare le misure generali di tutela di cui all' articolo 15 del D. Lgs 81/08, fatte salve quelle di cui al precedente articolo;
- Garantire che il sistema di gestione della sicurezza venga applicato e mantenuto adeguatamente;

Ai Dirigenti Responsabili nominati viene riconosciuta ogni ampia autonomia per l'adempimento dei compiti attinenti a funzioni di gestione, compatibilmente con le risorse finanziarie specificatamente destinate disponibili in bilancio, in particolare per quanto attiene:

- a) La valutazione, l'informazione, la formazione, l'organizzazione (disposizioni, procedure, divieti), la verifica nonché il controllo delle attività al fine di assicurare una idonea prevenzione e protezione sul lavoro;
- b) La collaborazione con il S.P.P alla valutazione dei rischi e all'aggiornamento periodico del documento di valutazione dei rischi di cui al D. Lgs 81/08;
- c) L'aggiornamento della valutazione dei rischi e delle conseguenti misure di prevenzione e protezione in relazione a mutate esigenze organizzative o produttive ed al grado di evoluzione delle tecniche di prevenzione e protezione;
- d) La designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio di pronto soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze;
- e) L'adozione di misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle sedi che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f) La verifica dell'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- g) La verifica dell'osservanza da parte del Medico Competente degli obblighi previsti dal D. Lgs 81/08, informandolo sui processi e sui rischi connessi alla attività produttiva, nonché la presa d'atto

e il concordare con il Medico Competente, nel caso in cui venga espresso un giudizio di inidoneità temporale, parziale/totale del lavoratore, la ricollocazione lavorativa dello stesso in mansioni compatibili con lo stato di salute;

h) L'adozione delle misure e delle disposizioni necessarie al controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

i) L'informazione ai lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

j) Assicurare la possibilità per i lavoratori di verificare, mediante i R.L.S., l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e accedere alle informazioni ed alla documentazione di cui all'Art 47 del D. Lgs 81/08;

k) L'adozione di provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute degli utenti e/o della popolazione o deteriorare l'ambiente interno ed esterno;

l) L'adozione delle misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e della evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave ed immediato;

m) La verifica della applicazione del presente regolamento comunale e delle relative procedure attuative da parte del personale operante nelle strutture di competenza.

Ai Dirigenti Responsabili nominati viene riconosciuta adeguata disponibilità economico finanziaria e autonomia gestionale per la realizzazione di interventi e per l'acquisizione di beni e servizi connessi con la prevenzione e la protezione dei rischi lavorativi. Tale disponibilità economica è subordinata alla copertura finanziaria in apposito capitolo di bilancio e del PEG di settore che può essere assegnato ad un Dirigente Responsabile nominato dal Sindaco con il compito di provvedere all'affidamento ad operatore esterno, secondo le risorse disponibili in PEG di settore, per assicurare la corretta gestione e attuazione del servizio integrato di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del d. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. con gli adempimenti connessi (nomina RSPP, medico competente, formazione ed informazione lavoratori, aggiornamento DVR, ecc.);

ART. 8 - PREPOSTI

Il preposto è il dipendente che sovrintende ad un settore, reparto, servizio, etc. con funzioni di immediata supervisione del lavoro e di diretto controllo sulle modalità esecutive della prestazione, coordinando più lavoratori.

La funzione principale di ogni preposto è quella di sovrintendere e vigilare sulla corretta adozione delle misure di prevenzione e protezione nonché delle disposizioni impartite dalla Dirigenza. In particolare:

- Si attiva al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi impreveduti che si possono verificare, dandone immediata ed esauriente informazione al proprio Dirigente e al R.S.P.P.;
- Vigila sulla corretta osservanza degli obblighi di prevenzione, sulla effettiva applicazione delle misure di prevenzione e sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione;
- Vigila sulla corretta esecuzione delle attività secondo le modalità previste nelle procedure specifiche esistenti e in caso di assenza di queste con diligenza e attenzione;
- Segnala l'inosservanza degli obblighi e la mancata adozione delle misure di prevenzione;
- Fornisce indicazioni, suggerimenti e proposizioni in merito ai sistemi e alle misure di sicurezza nonché ai dispositivi di protezione individuale (DPI) adottati o adottabili; tale funzione propositiva va svolta rivolgendosi al proprio dirigente di riferimento e al RSPP;
- Collabora con gli altri soggetti del Sistema di prevenzione per tutto quanto concerne la

prevenzione e protezione nel proprio settore di competenza;

- Segnala tutti i guasti, le rotture, i malfunzionamenti nonché le esigenze di manutenzione e controllo, che riguardano impianti, apparecchiature e strutture del proprio settore di competenza.

ART. 9 - LAVORATORI

I lavoratori sono soggetti portatori di diritti e di doveri. In particolare:

- I lavoratori devono essere adeguatamente protetti, informati e formati in ragione dei compiti svolti e sugli eventuali fattori di rischio connessi nonché sulle misure di prevenzione e protezione adottate dall'ente;
- Devono operare ed agire con responsabilità e fare un corretto uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione collettiva e individuale forniti in dotazione;
- Segnalare eventuali situazioni di pericolo o disagio esistenti sul posto di lavoro al proprio preposto o ai propri dirigenti nonché al RSPP, al Medico Competente ed eventualmente ai propri rappresentanti (RLS) nonché evitare di porre in essere operazioni e comportamenti che possano creare una situazione di rischio per se stessi e per gli altri;
- Fornire indicazioni, suggerimenti e proposizioni in merito ai sistemi e alle misure di sicurezza nonché ai dispositivi di protezione individuale adottati o adottabili, tali funzione propositiva va svolta rivolgendosi al preposto della propria articolazione organizzativa e/o al Dirigente e RSPP.

ART 10 - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: ATTRIBUZIONE E COMPITI

Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), provvede allo svolgimento dei compiti indicati nell'Art 31 del d.Lgs 81/08 e ai compiti e alle funzioni previste nel presente regolamento e nelle procedure applicative. In particolare:

- Individua i fattori di rischio e la loro valutazione;
- Individua le misure e le procedure di sicurezza;
- Realizza, in collaborazione con gli altri componenti del sistema di prevenzione, le azioni e i programmi di informazione e di formazione;
- Consulta i Rappresentanti dei lavoratori;

Ai sensi dell'Art 32 del D. Lgs 81/08 il RSPP sarà formato da operatori in possesso delle capacità professionali necessarie e in numero adeguato alle esigenze e disporrà dei mezzi e del tempo necessario per lo svolgimento dei compiti assegnati.

Per le finalità di cui all'Art 33 del D. Lgs 81/08, ed al fine di assicurare l'ottimale e coordinato adempimento degli obblighi di legge in materia di sicurezza, il Servizio di Prevenzione e Protezione assicura le funzioni di supporto a tutte le strutture comunali.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione cura altresì la progettazione e l'organizzazione della formazione del personale nonché degli addetti alle squadre operative.

I componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione sono tenuti al segreto professionale relativamente ai dati sensibili e alle informazioni di carattere riservato relative al Comune di Sciacca, fatte salve naturalmente quelle informazioni che devono essere socializzate per conseguire gli obiettivi di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

ART. 11 - MEDICO COMPETENTE

Sviluppa e gestisce le funzioni previste dalla legislazione vigente in tema di tutela della salute dei lavoratori ed è nominato da tutti i dirigenti datori di lavoro nominati dal Sindaco. Svolge tutte le incombenze previste all'art. 25 del decreto Legislativo 81/08 e nell'ambito delle norme di sorveglianza sanitaria.

ART. 12 - RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)


I rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (di seguito indicati RLS), sono designati o eletti tra tutto il personale dipendente, secondo quanto previsto e con le attribuzioni definite nella normativa, nella contrattazione collettiva nazionale e decentrata.

I RLS nell'esercizio delle loro funzioni e delle iniziative assunte, si ispirano al principio della collegialità, della cooperazione e della collaborazione con le altre componenti dell'ente

ART. 13 - IL SISTEMA ORGANIZZATIVO PER LA SICUREZZA

Il "Testo Unico" prevede specifiche funzioni per le diverse figure ai fini della tutela della sicurezza sul lavoro.

Si può sinteticamente definire il sistema organizzativo dell'ente secondo lo schema seguente:



Ogni figura ha obblighi responsabilità e diritti; l'interazione di questi ruoli e funzioni costituisce il sistema comunale di sicurezza.

ART. 14 - LE PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE

- Valutare tutti i rischi;
- Eliminare i rischi, e ove non sia possibile ridurli al minimo;
- Ridurre i rischi alla fonte;
- Sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o che meno pericoloso;
- Attuare prima le misure collettive di protezione e poi quelle individuali;
- Sorveglianza sanitaria;
- Informare e formare i lavoratori

ART. 15 - IL PROCESSO DI REALIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE E PROTEZIONE "LA VALUTAZIONE DEI RISCHI"

L'elemento cardine del sistema di prevenzione e protezione del D.Lgs 81/08 è l'obbligo della valutazione dei rischi a carico del datore di lavoro.

Vanno valutati i rischi:

- di carattere generale;
- Specifici di ogni posizione di lavoro.

La valutazione dei rischi deve essere riportata in un documento (DVR), sempre presente nei luoghi di lavoro, che deve contenere anche:

- I criteri adottati per la stessa valutazione;
- Le misure di prevenzione e protezione e i dispositivi di protezione individuale conseguenti alla valutazione;
- La programmazione (tempi e investimenti) delle misure necessarie al continuo miglioramento dei livelli di sicurezza;
- L'individuazione delle procedure per attuare le misure e i ruoli dell'organizzazione che vanno assegnati a soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- L'individuazione delle mansioni che eventualmente, espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento;

In alcune situazioni lavorative, deve essere predisposto anche un documento di valutazione dei rischi da interferenza. Il DUVRI deve essere elaborato qualora un'impresa esterna intervenga nell'unità produttiva per effettuare lavori di manutenzione o impiantare cantieri temporanei non soggetti all'obbligo di stesura del Piano di sicurezza e coordinamento, in conformità a quanto disposto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008. Sono esclusi dal campo di applicazione gli interventi esterni configurabili come prestazioni intellettuali o le semplici attività di consegna di merce o beni.

ART. 16 - IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

ELEMENTI FONDAMENTALI DELLA VALUTAZIONE

Lo scopo della Valutazione dei Rischi, secondo quanto previsto dai dettami del D. Lgs. 81/08, è quello di consentire al datore di lavoro di prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari per la salvaguardia della sicurezza e della salute dei lavoratori (vedi schema in fig. 1).

La valutazione viene eseguita al fine di consentire:

- a) l'identificazione dei pericoli e dei rischi delle varie attività, al fine di valutare i provvedimenti da porre in essere per salvaguardare la salute e la sicurezza;
- b) la valutazione dei rischi al fine di selezionare i prodotti e le attrezzature utilizzate;
- c) la verifica dell'adeguatezza dei provvedimenti adottati;
- d) le priorità di intervento;
- e) la garanzia che i provvedimenti adottati siano tali da migliorare le condizioni di sicurezza e salute.

La valutazione, pertanto, è articolata nel modo seguente (vedi diagramma di flusso in fig. 2):

- identificazione dei pericoli;

- identificazione dei lavoratori o terzi esposti ai rischi potenziali;
- valutazione dei rischi da un punto di vista quali-quantitativo;
- studio sulla possibilità di eliminare i rischi o, nel caso ciò non sia possibile, decidere sulla necessità di introdurre nuovi provvedimenti per ridurli.

Elemento che non deve mai essere sottovalutato è la presenza di terze persone (imprese esterne) che, con la loro attività di appalto, possono modificare le condizioni di sicurezza e possono determinare la nascita di rischi diversi rispetto a quanto esistente nelle normali condizioni di lavoro.

Spetta ai datori di lavoro delle ditte appaltatrici eseguire una valutazione che tenga conto delle interazioni tra i propri dipendenti (e le attività da essi svolte) e le attività dell'impresa committente.

Spetta alla ditta appaltatrice informare il committente, di tutti i possibili rischi che una tale condizione può determinare, indicando le necessarie misure di prevenzione che devono essere adottate sia da parte dei suoi dipendenti che da parte del committente.




FIG. 1





FIG. 2

LA STRUTTURA DEL COMUNE DI SCIACCA

L'articolazione del Comune di Sciacca è strutturata come da schema di seguito riportato.



ART. 17 - I SOGGETTI DEL SISTEMA COMUNALE PER LA SICUREZZA

IL DATORE DI LAVORO

E' il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che ha la responsabilità dell'organizzazione ovvero dell'unità produttiva, in quanto titolare del potere decisionale e di spesa.

Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per Datore di Lavoro si intende il dirigente al quale spettano poteri di gestione e autonomi poteri decisionali e di spesa.

Gli obblighi

- Deve garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- Verifica che vengano osservate le misure generali di tutela e rispettate le norme sull'igiene e la sicurezza dell'ambiente;
- Designa il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
- Designa il lavoratori incaricati del pronto soccorso, dell'antincendio e gestione dell'emergenza, previa adeguata formazione;
- Nomina il Medico Competente;
- Informa e forma i lavoratori;
- Consulta il rappresentante dei lavoratori nei casi previsti;
- Effettua la valutazione dei rischi e la conseguente individuazione delle misure di prevenzione e protezione;
- Convoca la riunione periodica;

Inoltre il datore di lavoro

Aggiorna le misure di prevenzione. Adotta le misure adeguate per controllare le situazioni di rischio, adotta le misure per la prevenzione incendi e la gestione dell'emergenza, fornisce ai lavoratori i necessari e idonei mezzi di protezione (D.P.I.), permette ai lavoratori tramite il loro rappresentante (RLS) di verificare l'applicazione delle misure di sicurezza e protezione della salute.

IL PREPOSTO

• E' colui che, nell'ambito dell'organizzazione, sovrintende alle attività di un determinato gruppo di lavoro e lavoratori in materia di prevenzione e protezione.

In ordine all'esecuzione e alla disciplina del lavoro, a lui sono conferiti i poteri gerarchici necessari alla sorveglianza e al controllo del comportamento dei lavoratori, secondo le direttive impartite dai dirigenti datori di lavoro.

• Il preposto assume un ruolo chiave nel sistema di tutela della sicurezza sul luogo di lavoro. A lui può essere affidato il compito di realizzare concretamente le misure antinfortunistiche predisposte dal datore di lavoro ed in questo ambito egli ne diventa il rappresentante diretto.

Egli può e deve pretendere dal lavoratore il rispetto incondizionato delle procedure e degli accorgimenti volti a minimizzare il rischio di infortunio.

• Per realizzare tutto ciò, il preposto deve essere messo dal datore di lavoro o dal dirigente nella condizione, non semplicemente giuridica e formale, ma anche e soprattutto di fatto, di poter impartire ordini, istruzioni e direttive ai lavoratori.

Criteri per identificare la figura di Preposto:

L'individuazione dei preposti, ai fini dell'applicazione della normativa antinfortunistica, va compiuta non in relazione alla qualifica rivestita ma piuttosto - per il principio dell'effettività - con riferimento alle reali mansioni svolte, che implicano l'assunzione di fatto di responsabilità, che consentono di impartire ordini, istruzioni e direttive sul lavoro da eseguire.

IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

· E' l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'ente, finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

E' la "Persona designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate" a capo del servizio di prevenzione e protezione (SPP).

Tale figura professionale è un esperto in tema sicurezza.

Il RSPP è nominato dal datore di lavoro e svolge un ruolo di supporto (tecnico) per l'ente.

Il R.S.P.P. collabora con il datore di lavoro e con il medico competente all'elaborazione del documento di valutazione dei rischi;

Il nominativo del RSPP deve essere comunicato al RLS e registrato sul documento di valutazione rischi.

Le mansioni del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione sono volte a coordinare e gestire tutte le attività finalizzate alla sicurezza, alla protezione e alla prevenzione.

Il ruolo di RSPP può essere svolto da: persona interna all'ente, datore di lavoro, soggetto esterno all'ente.

I requisiti che il RSPP deve possedere sono stabiliti dall'art. 32 del D.Lgs.81/2008 e successive modifiche.

IL MEDICO COMPETENTE

Persona designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate ed è specializzato in medicina del lavoro.

Svolge la sorveglianza sanitaria, obbligatoria per i lavoratori esposti a rischi quali ad esempio: piombo, amianto, rumore, videoterminali, agenti cancerogeni o biologici, ecc.

Collabora col datore di lavoro e con il RSPP:

- Alla valutazione dei rischi
- Al programma di attuazione delle misure di tutela
- All'organizzazione del servizio di primo soccorso
- Alla formazione e informazione dei lavoratori
- Deve istituire e aggiornare per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza una cartella sanitaria e di rischio;
- Deve comunicare in riunione periodica i risultati anonimi collettivi;
- Deve effettuare visite mediche ulteriori, su richiesta del lavoratore, se correlate ai rischi professionali

- Deve visitare gli ambienti di lavoro almeno 1 volta l'anno.

IL LAVORATORE

E' chiunque presta lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro.

E' chiunque rientri in questa definizione, compresi i lavoratori con contratto "atipico": lavoratori "in somministrazione"; con "orario ridotto, modulato o flessibile"; a "progetto", ecc.

I DIRITTI DEI LAVORATORI

Ciascun lavoratore ha il diritto di:

- Ricevere informazione e formazione sui rischi e sulle misure di prevenzione;
- Ricevere informazioni sul significato degli accertamenti sanitari che lo riguardano;
- Essere addestrato sull'uso dei dispositivi di protezione individuali (D.P.I.);
- Essere addestrato e istruito sull'uso di attrezzature, macchine ecc.
- Essere rappresentato da un RLS ;
- Potersi allontanare ed essere protetto in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato o di prendere le misure più idonee per evitare le conseguenze.

GLI OBBLIGHI DEI LAVORATORI

Ciascun lavoratore deve:

- prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni ricevute;
- utilizzare correttamente i macchinari, gli utensili, le sostanze, i mezzi di trasporto, i dispositivi di sicurezza e i Dispositivi di Protezione Individuale;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro eventuali deficienze di sicurezza e le situazioni di pericolo;
- non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza;
- non compiere di propria iniziativa operazioni che possono compromettere la sicurezza propria o di colleghi;
- sottoporsi ai controlli sanitari ove previsti;
- non rifiutare, se non per giustificato motivo, la designazione ai servizi di emergenza, antincendio, ecc.
- contribuire, insieme al datore di lavoro e preposti, all'adempimento degli obblighi posti a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

E' eletto in tutte le aziende o unità produttive per rappresentare i lavoratori in merito ad aspetti di salute e sicurezza sul lavoro.

Attribuzioni del R.L.S. :

- deve essere formato e disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico.
- è strumento di consultazione e partecipazione. Consente la consultazione dei lavoratori nelle realtà

complesse. La sua stessa elezione vuole promuovere e sostenere un clima partecipativo.

- accede ai luoghi di lavoro
- è consultato su valutazione dei rischi, individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione;
- è consultato sulla formazione;
- riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori ;
- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
- partecipa alla riunione periodica;
- fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
- avverte il RSPP dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Ai sensi dell'art. 48, comma 1, del D.lgs. 81/08 quando non si procede alla nomina del R.L.S., le funzioni di tale figura vengono esercitate dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale che eserciterà in toto le competenze del R.L.S. di cui all'art. 50.

L'ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO

L'addetto al primo soccorso è un lavoratore nominato dal datore di lavoro o dal preposto che sa intervenire ed attivare l'emergenza nel momento in cui nell'ente si verifica una situazione di emergenza sanitaria.

Gli obblighi per l'organizzazione del primo soccorso nei luoghi di lavoro sono stabiliti dal D.M. 15 luglio 2003 n. 388.

- Il datore di lavoro prende provvedimenti necessari in materia di primo soccorso tenendo conto della natura dell'attività, delle dimensioni dell'azienda o unità produttiva, delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro;
- Il datore di lavoro, se non vi provvede direttamente, designa uno o più lavoratori addetti al primo soccorso;
- I lavoratori non possono rifiutare la designazione se non per giustificato motivo;
- La cassetta di primo soccorso deve essere presente in tutte le aziende con almeno 3 lavoratori dipendenti;
- Il pacchetto di medicazione deve essere presente nelle aziende con meno di 3 lavoratori;
- I lavoratori incaricati del primo soccorso devono seguire un apposito corso teorico – pratico, tenuto da personale medico e infermieristico, ripetuto con cadenza triennale almeno per quanto attiene alle capacità di intervento pratico.

L'ADDETTO ALL'ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE

L'addetto all'antincendio è un lavoratore nominato dal datore di lavoro o dal preposto che sa intervenire ed attivare l'emergenza nel momento in cui nell'azienda si verifica una situazione di emergenza antincendio.

Gli Addetti Antincendio svolgono, altresì un importante ruolo nella protezione dei lavoratori in caso di emergenza.

Infatti, in caso di emergenza, intervengono sull'evento in corso per controllarne l'evoluzione, per allertare le persone in caso si renda necessario allontanarle dal luogo in cui si trovano, per assicurare un esodo sicuro di tutte le persone presenti in sede ed impedire che persone vadano verso la zona interessata dall'emergenza in atto.

Inoltre, agli Addetti Antincendio è affidata anche la funzione di intervenire sugli impianti di servizio, al solo scopo di interrompere l'erogazione, e sugli impianti antincendio al fine di azionarli manualmente (ove disposto), nonché di indirizzare eventuali Enti Esterni (VVF, Assistenza Medica, ecc.) verso i luoghi in stato di emergenza.

Nel documento di valutazione dei rischi deve essere classificato il rischio di incendio specifico per ogni luogo di lavoro.

· Le classi di rischio di incendio sono definite dal Decreto Ministeriale 10 marzo 1998:

- rischio di incendio elevato;

- rischio di incendio medio;

- rischio di incendio basso;

· Il datore di lavoro designa i lavoratori addetti ai servizi di prevenzione incendi, lotta antincendio ed evacuazione, se necessari in base alla classe di rischio;

· La formazione dei lavoratori addetti alla lotta antincendio è dimensionata per durata e contenuti in base alla classe di rischio ;

· I lavoratori non possono rifiutare la designazione, se non per giustificato motivo.

ART. 18 - MODIFICHE E REVISIONI AL REGOLAMENTO

Il presente regolamento può essere revisionato e integrato su proposta dei Datori di lavoro nominati e/o dei responsabili per la Sicurezza e/o dai componenti del sistema organizzativo di cui all'art. 13.

ART. 19 - AMBIENTI DI LAVORO

Resta inteso che le aree di intervento, riferite agli spazi di lavoro, vengono intese anche per ambienti ubicati al di fuori degli uffici (impianti sportivi, Giardini pubblici con custode, aree pubbliche di lavoro, etc.).

ART. 20 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

IL DIRIGENTE DEL VI° SETTORE

Dott. Arch. Aldo Misuraca
